



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 196 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL' ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DAGLI USI DOMESTICI

IL SINDACO

Riscontrato che il protrarsi delle condizioni di siccità sta causando una significativa carenza idrica delle sorgenti che alimentano l'acquedotto pubblico con conseguenti rischi per la salute pubblica.

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi.

Richiamato il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)", il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Considerata l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo.

Ritenuta la propria competenza all'emissione del suddetto provvedimento ai sensi artt. 50 c. 5 e 6 – 54 c. 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Di concerto con SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., Soggetto Gestore il servizio idrico integrato e ATO3 Torinese, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

ORDINA

Con effetto immediato e fino a nuova disposizione, il divieto assoluto di utilizzo dell' acqua potabile per l'irrigazione di giardini, prati, lavaggio di corti e piazzali se non per precise esigenze sanitarie, riempimento di piscine e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oblativa in via breve secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

DISPONE

L'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

Di rendere noto alla popolazione il contenuto del presente provvedimento tramite il ricorso alle rete telematica, la pubblicazione all'albo pretorio, e l'affissione di manifesti.

Che la presente ordinanza sia inviata al Comando di polizia locale e altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute e al Gestore del servizio idrico, per competenza.

AVVERSO

il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 n. 1199.

IL SINDACO

Stefano OLOCCO

firmato digitalmente